

**RISPOSTA AL QUESTIONARIO DEL PC-CP (CONSIGLIO D'EUROPA) SULLE
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
MARZO 2014**

Introduzione

Il Comitato Europeo sui Problemi Penali (CDPC) ha affidato al Consiglio per la Cooperazione Penologica (PC-CP) il compito di analizzare la questione delle misure di trattamento alternative alla detenzione, la natura di esse, il tipo di autori di reato che possono essere sottoposti a tali misure e se ed in che modo si ottiene il consenso da parte delle autorità nel caso dell'imposizione e dell'esecuzione di tali misure.

Il PC-CP ha discusso la questione nel corso delle riunioni del proprio Gruppo di Lavoro nel settembre 2013 e nel febbraio 2014 ed ha deciso di incaricare il prof. Anthony Beech, dell'Università di Birmingham, nel Regno Unito, di redigere un rapporto che avrebbe fatto il punta sulla situazione attuale in Europa permettendo così al CDPC di discutere ulteriormente la questione e, se necessaria, di concordare determinate linee guida rivolte alle proprie delegazioni nazionali.

Per poter rispecchiare correttamente i vari sistemi giuridici, si è deciso di inviare un questionario alle autorità nazionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il presente questionario contiene due definizioni, una delle quali è inserita in uno strumento normativo del Consiglio d'Europa ed un'altra ha lo scopo di chiarire cosa si intende col termine "misure alternative di trattamento" ai fini del presente questionario.

Il vostro aiuto nel raccogliere informazioni sufficienti ed affidabili è molto prezioso e vorremmo ringraziarvi in anticipo per le vostre risposte. [...]

Definizioni suggerite:

Sanzioni e misure in area penale esterna: "[tutte-quelle sanzioni e misure] che mantengono in libertà l'autore del reato e comportano alcune restrizioni della sua libertà per mezzo dell'imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che sono implementate da organi stabiliti dalla legge per tale scopo. Il termine indica qualunque sanzione imposta da un tribunale o da un giudice, e qualunque misura adottata prima di o in luogo di una decisione o di una sanzione così come le modalità di eseguire una condanna alla reclusione al di fuori di un istituto penitenziario (Comitato dei Ministri, Raccomandazione R (92)16, Appendice, Glossario, paragrafo 1)".

Misura alternativa di trattamento: un tipo di sanzione o misura applicata in area penale esterna cui un autore di reato consente o è obbligato a sottoporsi, che mantiene o manterrà libera l'autore del reato e che comporta, oltre al controllo, anche un'assistenza ed un trattamento specifici (in particolare di tipo medico o psicologico [anche psichiatrico e farmacologico]). Tali misure possono essere usate come alternative dirette alla reclusione o dopo la scarcerazione (anche come condizione per la liberazione).

1. Tali misure alternative di trattamento esistono nel vostro Paese?

Si No

2. Se la risposta è "si", per quali tipi di autori di reato?

a. Tossicodipendenti o alcooldipendenti SI NO

b. Delinquenti sessuali SI NO

c. Altri delinquenti (come i delinquenti violenti, autori di violenza domestica, ecc.
Si prega di specificare)

Si • Soggetti affetti da AIDS conclama o da grave deficienza immunitaria;

Si • Soggetti in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

Tipo di delinquente

3. Come sono regolamentate tali misure? (ad es.: legge, decreto, regolamento interno).

Tali misure sono regolamentate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta" e dal D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

4. Si prega di elencare le misure alternative di trattamento che offre il vostro sistema.

• *Affidamento in prova in casi particolari*, per persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (art. 47 bis);

• *Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave immunodeficienza immunitaria* (art. 47 quater). L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) e la detenzione domiciliare (art. 47 ter) possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;

• *Detenzione domiciliare* (art. 47 ter), in caso di condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

5. Si prega di specificare, per ogni misura, se è richiesto o meno il consenso dell'autore del reato.

Vengono concesse su istanza del condannato.

6. Si prega di specificare come è definita e decisa la durata delle diverse misure alternative di trattamento.

Hanno la durata della condanna.

7. Da quale autorità è decisa l'imposizione delle diverse misure alternative di trattamento (polizia, procura, tribunale, autorità penitenziaria, organo di esecuzione penale esterna, altro)?

Vengono concesse dal Tribunale di Sorveglianza su istanza del condannato.

8. Da quale agenzia e con quali strumenti sono valutati e gestiti il rispetto ed il completamento delle misure alternative di trattamento nel vostro sistema?

Gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma, secondo la metodologia e gli strumenti propri del servizio sociale (colloquia, visita domiciliare, contatti con i responsabili delle strutture sanitarie e sociali).

9. Commenti eventuali.

.....
.....
.....
.....
.....